



**Prima Sezione civile  
udienza 21 marzo 2024**

**ricorso n. 3  
r.g. n. 19676/2023**

*Presidente Dott. Genovese*

*Relatore dott. Campese*

**Conclusioni del P.M.**

**L'AVVOCATA GENERALE**

**Rita Sanlorenzo**

**Osserva:**

1. - Il Tribunale per i minorenni di YYY ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363 bis c.p.c. relativamente alla questione concernente la reclamabilità del provvedimento indifferibile adottato dal Giudice delegato alla trattazione del merito ex art. 473-bis.14 c.p.c., in esito all'udienza per conferma, revoca o modifica del decreto assunto inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c.

In particolare, il Tribunale per i minorenni ha disposto il rinvio pregiudiziale a seguito del ricorso per riassunzione della parte reclamante che in prima battuta aveva impugnato il provvedimento avanti alla Corte d'appello. L'organo adito aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando quale giudice competente il Tribunale per i minorenni in composizione collegiale, negando che il reclamo proposto potesse essere inquadrato nella disciplina di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., ed affermando che l'impugnazione dovesse ritenersi compresa nel procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-bis e ss. c.p.c., la cui competenza ai sensi dell'art. 669 – *terdecies* c.p.c. spetta al giudice che aveva emesso il provvedimento, ossia il Tribunale per i minorenni, ma in composizione collegiale.

A fronte dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del reclamo formulata dalle controparti della reclamante, che con diverse argomentazioni sostenevano che il provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. non è reclamabile, stante la mancanza di una previsione legislativa in tema, il TM ha optato per il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., affinché la Corte, valutata l'impugnabilità o meno del provvedimento, in caso di risposta affermativa, provveda alla individuazione del giudice competente: osserva il Tribunale rimettente che, se è vero che la norma, introdotta dalla riforma ex d.l.vo n. 149/2023, che ha istituito il Rito unico della

famiglia, nulla dice a proposito dell'impugnabilità dei provvedimenti indifferibili, potrebbe trovare applicazione per analogia il disposto dell'art. 473-bis.24 c.p.c. che sancisce l'impugnabilità avanti alla Corte d'appello dei provvedimenti "temporanei ed urgenti" emessi in corso di causa, di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.

Nel negare la propria competenza, la Corte d'appello di YYY invece aveva escluso l'assimilabilità tra loro dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 e bis.22, e dunque l'applicabilità del rimedio previsto dall'art. 473-bis.24 c.p.c. per i secondi alla tipologia dei primi; ha piuttosto sostenuto che, in forza della loro natura cautelare, ad essi dovesse applicarsi la disciplina del procedimento cautelare uniforme ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. e dunque la loro impugnazione dovesse ritenersi regolata dall'art. 669 terdecies c.p.c., alla stregua del quale la decisione sul reclamo spetta al medesimo Tribunale in formazione collegiale, non potendovi far parte il giudice che aveva emesso il provvedimento. Il Tribunale rimettente ha però rilevato che all'applicazione della norma richiamata osta non solo la mancanza di qualsiasi richiamo normativo, ma altresì quanto disposto dall'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. che prevede espressamente che "le predette disposizioni si applicano ai provvedimenti previsti nelle Sezioni II (sequestri), III (denuncia di nuova opera) e V (provvedimenti di urgenza), nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", ciò che esclude dal novero i provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473-bis.15 c.p.c.

2. - Dunque, il ventaglio di soluzioni che si prospetta impone l'adozione di scelte gradate, a partire ovviamente da quella concernente l'impugnabilità o meno del provvedimento. La corretta disposizione dell'ordine delle questioni permette intanto di superare – come non rilevante nel caso di specie – il dubbio cui si accenna nell'ordinanza della Prima Presidente, che rileva un altro profilo del più generale tema dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale: si osserva infatti (§ 5.1) che la doppia declinatoria della competenza, del primo giudice investito della causa ossia della Corte d'appello, e del giudice della riassunzione, trova nel nostro ordinamento processuale uno strumento tipizzato di individuazione del giudice competente nell'art. 45 c.p.c., ossia il regolamento d'ufficio di competenza per la risoluzione del conflitto negativo. Potrebbe pertanto ipotizzarsi l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dal momento che l'ordinamento prevede comunque un mezzo tipico cui fare ricorso in caso di conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c.

Ora, se in astratto il dubbio può sussistere, va però osservato che nel caso di specie si prospetta, prima dell'insorgere del conflitto negativo, il tema della impugnabilità o meno del provvedimento in questione, tema sul quale la Corte è qui chiamata a pronunciarsi, e rispetto al quale non sorge alcun profilo di "concorrenza" rispetto al regolamento d'ufficio per conflitto di competenza.

Va comunque osservato che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 45 c.p.c., non si ravvisano preclusioni capaci di impedire l'accesso al diverso rimedio dell'art. 363 bis c.p.c.

Valgono qui, *mutatis mutandis*, le argomentazioni che codesta Corte, a Sezioni Unite, ha svolto a proposito dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale in materia di giurisdizione. Se è pur vero che lo strumento dell'art. 45 c.p.c. non è rimedio di parte

e non ha meramente funzione anticipatoria, dal momento che esso è attivabile dal giudice per risolvere lo stallo in cui si verrebbe a trovare il processo a fronte di una doppia negatoria di competenza, va detto che comunque ad esso si ricorre in relazione ad una necessità limitata allo specifico procedimento

Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di codesta Corte (sent. n. 34851/2023) la funzione dell'istituto previsto dall'art. 363-bis cod. proc. civ. “consiste invece nel deflazionare il contenzioso inerente ad una determinata materia, favorendo la definizione dei giudizi pendenti e prevenendo l'instaurazione di giudizi futuri mediante la sollecitazione di una pronuncia nomofilattica di questa Corte, avente efficacia vincolante soltanto nell'ambito del giudizio in cui è adottata, ma idonea, per l'autorevolezza della fonte da cui promana e la sua capacità persuasiva, ad orientare le successive decisioni dei giudici di merito e le scelte degli operatori economici e giuridici in ordine alla convenienza dell'instaurazione di ulteriori giudizi”.

Come evidenziato nell'occasione, la *ratio* fondante del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale è “quella nomofilattico-deflattiva, essendo l'utilità del rinvio apprezzabile non solo e non tanto in relazione al singolo giudizio nell'ambito del quale viene disposto, la cui durata non risulta necessariamente abbreviata, quanto e soprattutto in relazione all'intero contenzioso nel quale si pone il quesito di diritto formulato dal giudice di merito, la cui definizione è destinata sicuramente ad essere agevolata dalla risoluzione immediata della questione interpretativa”. La bontà dell'argomento è peraltro confermata appieno dalla vicenda che ci occupa, in cui il Tribunale ha rinviato pregiudizialmente alla S.C. le questioni concernenti (anche) la competenza a decidere sul reclamo al provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c., in uno spettro più vasto di interrogativi che presentano indiscutibilmente il connotato della novità, quello che attiene alla idoneità a sollevare gravi difficoltà interpretative, e infine quello della suscettibilità alla riproposizione in numerosi giudizi.

**3.** - Il punto della ammissibilità del ricorso al rinvio pregiudiziale si presenta però anche in relazione al profilo, ben evidenziato dall'ordinanza della Prima Presidente, della mancanza del requisito della ricorribilità per cassazione del provvedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c., stante la sua natura cautelare e dunque la sua carenza del carattere di definitività. Il provvedimento presidenziale in proposito evidenzia la diversità delle opinioni venutesi a formare in proposito: l'una, che muove dalla premessa per cui la questione, per essere ammissibile, non deve essere stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che necessariamente comporta che essa deve essere insorta in un procedimento che sfoci in un provvedimento ricorribile ex art. 111 Cost.; l'altra, all'opposto, che punta a valorizzare il requisito della necessità della soluzione del quesito ai fini della definizione anche parziale del giudizio, ciò che implica l'esclusione della limitazione della ammissibilità del rinvio pregiudiziale solo ai provvedimenti ricorribili in cassazione, dovendosi porre in risalto la funzione di espansione dell'intervento nomofilattico del giudice di legittimità, consequenziale all'introduzione dell'art. 363 bis c.p.c.

Sul punto, non si deve far altro qui che riportarsi alle conclusioni dall'Ufficio assunte in seno ad altro rinvio pregiudiziale affrontato dalle Sezioni Unite nell'udienza pubblica del 30 gennaio 2024 (n. rg. 13777/2023), avente ad oggetto appunto una

questione procedurale inerente all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ex art. 35 bis, quarto comma, D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008.

Il dubbio riguardava appunto l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale riguardante una questione interpretativa che verteva sul profilo, prettamente procedurale, inerente all'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, avente pertanto natura *lato sensu* cautelare, come tale non impugnabile in cassazione, ma destinata indubbiamente ad influire (sotto il profilo rituale e non solo) sullo svolgimento del processo: questo Ufficio ebbe modo di sostenere che il rimedio invocato dal giudice di merito ben può essere attivato in relazione a provvedimenti non direttamente impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto aventi una natura meramente interinale, strumentale ed ancillare rispetto alla decisione che definisce il giudizio (carattere che appartiene ad es. a tutte le questioni sommarie e cautelari): la genesi strutturale dell'art. 363 bis c.p.c. non è incompatibile (in linea teorica) con l'esperibilità del rimedio in forma allargata (anche alle questioni di natura cautelare), purché si richieda alla corte di cassazione di intervenire in funzione di "nomofilachia preventiva" endo-processuale.

Questa conclusione si fonda su diversi ordini di motivi: il primo è di carattere strettamente funzionale. L'innovazione normativa appare strumentale, infatti, anche al fine dell'attuazione del PNRR nel comparto giustizia; si è a tale scopo evidenziato che non a caso, nelle CSR Country-Specific Recommendations 2019-4-1 sul processo civile, era stata messa in luce la necessità di favorire strumenti generali finalizzati alla prevedibilità delle decisioni.

L'interrogativo deve però essere esaminato secondo un'ottica più ampia, che non esaurisca la *ratio* del nuovo istituto secondo una chiave meramente deflattiva del contenzioso: il rinvio pregiudiziale presenta in sé la potenzialità, che va dunque favorita, di costituire "una importante bussola operativa nella ricerca (ragionata e collaborante tra i giudici di merito e la corte di cassazione) di eventuali soluzioni che, attinenti al giudizio ed affrontate a tempo debito, eviterebbero la inutile dispersione della questione giuridica centrale in rivoli interpretativi non sempre finalizzati all'inquadramento sistematico".

E' indubbio infatti che attraverso l'introduzione del rinvio pregiudiziale viene perseguito e coltivato l'obiettivo di una ulteriore espansione della funzione nomofilattica-uniformatrice della S.C., non solo secondo un'ottica meramente deflattiva rispetto alla generalità del contenzioso, ed in particolare di quello comunque destinato a giungere avanti alla Corte di cassazione, ma anche secondo un'ispirazione più complessiva, in grado di giovare all'intero sistema, apportando ulteriori elementi di razionalità e di coerenza.

Il Legislatore, d'altronde, ha subordinato l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale a tre precisi presupposti giuridici, tra i quali senz'altro spicca quello della novità della questione e del fatto che la si valuti necessaria alla definizione anche parziale del giudizio (n.1 del co.1 dell'art. 363 bis c.p.c.): a questo poi vengono associati il carattere della gravità delle difficoltà interpretative che presenta e della sua potenzialità a riproporsi (nn. 2 e 3 del co.1).

E' già stato rilevato che nel concetto di "definizione" del giudizio rientrano a pieno titolo tutti quei provvedimenti i quali, benché non ascrivibili alla fase decisoria, comunque assumono un indiscutibile rilievo nell'ottica di definizione anche parziale del giudizio: si tratta di provvedimenti variegati che, "per natura e struttura (es. esecutorietà del decreto ingiuntivo, sospensione del provvedimento impugnato, adozione di ordinanza-ingiunzione), incidono sul complessivo procedimento e lo caratterizzano imprimendogli una direzione piuttosto che un'altra così da assumere significativa rilevanza giuridica per la stessa decisione e/o per l'intero procedimento in cui si innestano".

Quella premessa si attaglia perfettamente anche al caso di specie, che anzi, costituisce un significativo *test* di resistenza rispetto alle considerazioni che allora supportarono quelle conclusioni: secondo le quali tanto la lettera quanto la *ratio* dell'art. 363 bis c.p.c. sono tali da fondare una interpretazione non restrittiva della norma, pur sempre avuto riguardo ai requisiti che il Legislatore ha posto: tra i quali, si ribadisce, non vi è quello della astratta ricorribilità in cassazione del provvedimento.

Il fatto che la Corte di cassazione non sia il giudice dell'impugnazione dei predetti provvedimenti, aventi natura cautelare o sommaria, non basta a rendere inammissibile rispetto ad essi l'esercizio della funzione nomofilattica, qualora sussista un interesse pubblico in grado di reclamarla.

Ritiene questo Ufficio che i dubbi circa la estensione di un controllo di legittimità per i provvedimenti di natura cautelare e, più in generale, per i provvedimenti finali ma non decisori, che muovono dalle considerazioni per cui il controllo nomofilattico sulle norme processuali per assicurare l'uniformità delle prassi non esiste nemmeno all'interno del processo ordinario, e d'altronde la violazione delle garanzie fondamentali del giusto processo nell'applicazione delle norme processuali è comunque soggetta al controllo della corte costituzionale, non abbiano consistenza tale da escludere il potere generale di nomofilachia in materia sommaria e cautelare specie con riferimento all'art. 363 e 363 bis c.p.c.

Questa seconda opzione appare quella in grado di soddisfare al meglio la ratio che ha indotto il Legislatore del 2022 ad introdurre il nuovo istituto, nell'ottica di stimolare l'affermazione di orientamenti giurisprudenziali uniformi che solo la funzione nomofilattica può assicurare.

Deve dunque affermarsi, almeno in linea astratta, un'ampia applicabilità dell'istituto per la sua peculiare conformazione giuridica quale strumento di consultazione preventiva della corte di legittimità in funzione giurisprudenziale nomofilattica.

Il presupposto della applicabilità dell'istituto non deve dunque essere ravvisato nella natura del provvedimento da adottare, bensì nella condizione che la sua adozione sia necessaria al fine della decisione su una questione giuridica rilevante, non isolata, destinata a riproporsi e che, quindi, giustifica l'esercizio della c.d. nomofilachia preventiva.

4.- Data per presupposta l'ammissibilità del rinvio, devono dunque affrontarsi gli specifici interrogativi che con esso si pongono. Essi investono preliminarmente la stessa reclamabilità del provvedimento assunto dal giudice delegato a seguito dell'udienza fissata entro quindici giorni dal decreto adottato *inaudita altera parte* per i provvedimenti indifferibili che si rende necessario assumere "in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti". Il dato legislativo sul piano letterale non fornisce spunti, perché nulla viene detto dall'art. 473 bis.15 c.p.c.: sul piano sistematico, l'adozione di siffatto genere di provvedimenti da parte del giudice delegato si colloca nella fase precedente all'udienza di trattazione del ricorso, che, secondo la disposizione dell'art. 473 bis.14, deve tenersi entro novanta giorni dal deposito.

Va ancora osservato che l'art. 473 bis.22 attribuisce al giudice la facoltà all'esito dell'udienza stessa, se la conciliazione non riesce, di emettere "con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli". L'art. 473 bis.24, 1° co., sancisce che contro tali provvedimenti possa prodursi reclamo con ricorso alla Corte d'appello, così come possono essere reclamati (co.2) i provvedimenti temporanei emessi "in corso di causa" che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

In un sistema così strutturato, la mancata previsione di un meccanismo di reclamo avverso l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. potrebbe essere rivelatrice di un'intenzione legislativa che esclude la facoltà delle parti di impugnare l'ordinanza emessa dal giudice delegato. Una lettura siffatta, sorretta dal dato meramente testuale, finisce però per sacrificare gli interessi in gioco, soprattutto quelli che fanno capo al dovere di tutela del minore, e comprimere gravemente l'ambito di intervento nella sfera dei diritti inviolabili della persona, in particolare del soggetto di minore età. Non può infatti essere trascurata la incontestabile premessa per cui le nuove disposizioni contenute nel titolo IV bis del secondo libro del codice di procedura civile rappresentano un chiaro esempio di tutela giurisdizionale differenziata, quale precipitato di quel principio di strumentalità del processo al diritto da cui discende l'esigenza di rendere il primo il più possibile aderente alla natura dell'interesse tutelato, come richiesto dai principi costituzionali di cui agli artt. 3, co.2, e 24, co.1 Cost., letti ed interpretati anche alla luce delle convenzioni internazionali che riguardano i diritti del minore. Se dunque il problema specifico deve essere inquadrato in questa cornice più ampia, è evidente che la soluzione che ad esso si vorrà apportare dovrà comunque mirare all'obiettivo di un rafforzamento delle garanzie e delle tutele, in considerazione degli interessi sottesi.

Il provvedimento adottato dal giudice delegato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c. ultima parte può contenere, (come nel caso all'esame del Tribunale rimettente) misure assai invasive riguardanti la sospensione o la sostanziale limitazione alla responsabilità genitoriale, la modifica dell'affidamento ovvero della collocazione dei minori, ovvero il loro affidamento a soggetti diversi dai genitori: ambiti nei quali

la norma del 2° comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c. prevede la generale reclamabilità in caso di provvedimenti temporanei assunti in corso di causa, con ricorso entro dieci giorni alla Corte d'appello. Tale specifica previsione, dunque, attribuisce alla parte il diritto di reclamare immediatamente il provvedimento temporaneo (e provvisorio, in quanto destinato ad essere superato dalla decisione finale) adottato in corso di causa che disponga in merito al regime dell'affidamento e della responsabilità genitoriale. L'esplicita previsione, che si aggiunge a quella del 1° comma evidentemente al fine di ampliarne l'ambito, si giustifica in base alla *ratio* di rendere rivedibili da parte del Giudice d'appello tutti quei provvedimenti che intervengono nella suddetta materia, indipendentemente dalla fase processuale.

Non è chiaro dall'ordinanza di rinvio pregiudiziale se il ricorso (con cui si dice testualmente che si chiede "di procedere ex artt. 317 bis e 333 c.c., con l'emissione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte"), contenga anche le conclusioni nel merito, anche se ciò sembra evincibile dalla menzione delle norme del codice civile in materia di "Rapporti con gli ascendenti" e di rimedi contro la "Condotta del genitore pregiudizievole ai figli". In caso affermativo, ed in generale in tutti i casi in cui i provvedimenti indifferibili *de potestate* vengano emessi dopo il deposito del ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c., che appunto determina la pendenza del giudizio ex art. 39 c.p.c., non dovrebbero insorgere dubbi a proposito della loro reclamabilità ai sensi del 2° comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c.

Tanto premesso, non pare che all'opzione di estendere in via interpretativa il rimedio del reclamo in Corte d'appello anche ai provvedimenti indifferibili assunti *ante causam*, in particolare ove riguardanti le materie del 2° comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., possa opporsi la considerazione della loro provvisorietà e caducità, dato che questo carattere li accomuna a quelli disciplinati dall'art. 473 bis.22 c.p.c.

Va inoltre osservato che la disposizione dell'art. 473 bis.14 c.p.c. prevede che "tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni", ciò che potrebbe indurre a ritenere che, nell'intenzione del Legislatore, l'impugnabilità del provvedimento indifferibile assunto *ante causam* all'esito dell'udienza (da fissarsi entro quindici giorni dal decreto) ben può essere sacrificata in considerazione della brevità dello spazio temporale di sua vigenza. Purtroppo, però, la previsione del termine (ovviamente, solo ordinatorio) di novanta giorni è destinata a rimanere lettera morta a fronte della situazione in cui versa la maggior parte dei tribunali italiani, in cui le fissazioni avvengono ben oltre il termine di legge, sino a raggiungere i 150/180 giorni. La delicatezza delle materie (non di tutte quelle possibile oggetto dei provvedimenti indifferibili, si badi, ma in particolare di quelle elencate dal 2° comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c.) e la fisiologica invasività della decisione assunta in una fase ancora prodromica all'instaurazione ed allo svolgimento pieno del contraddittorio delle parti, richiedono, ed anzi impongono, che anche in questo caso, non diversamente da quanto espressamente previsto per i provvedimenti emessi in corso di causa, ed anzi a maggior ragione – stante la natura della fase, anticipata rispetto alla trattazione del merito, destinata ad avere una durata nei fatti superiore, e anche di molto, a quanto previsto dalla legge – operi il meccanismo del reclamo avanti alla Corte d'appello.

Come dimostra lo stesso caso portato all'attenzione del Tribunale dei minori di YYY, il provvedimento indifferibile può giungere sino a disporre dei diritti personalissimi del minore, ordinandone come nel caso di specie l'allontanamento dalla casa materna e l'affidamento provvisorio ai nonni: se è pur vero che il provvedimento indifferibile può riguardare anche misure che non incidono sulla responsabilità genitoriale e sulla collocazione del minore, per esempio andando a dettare il regolamento provvisorio dei rapporti economici, ovvero dell'assegnazione della abitazione, deve però rilevarsi che gli stessi presupposti in presenza dei quali esso è concedibile evocano piuttosto ipotesi nelle quali il giudice è chiamato ad assumere in via di estrema urgenza misure sulla responsabilità genitoriale potenzialmente traumatiche ed invasive, destinate a regolare la fase per un periodo che può essere non breve. In tali circostanze, è doveroso immaginare forme tempestive di impugnabilità, necessitate dalle esigenze di tutela che la materia comporta, tanto più a fronte della concreta possibilità che la loro efficacia perduri per un lasso di tempo anche notevole.

Sotto questo profilo, non pare condivisibile la sottovalutazione alla stregua di mere "difficoltà pratiche" nell'affrontare tempestivamente il richiesto ripensamento della decisione, derivanti dalla "organizzazione degli uffici giudiziari" e concernenti "la professionalità dei magistrati addetti alla trattazione del contenzioso in materia minorile" (così Cass., Sez. Unite, n. 22423 del 25 luglio 2023), di quelle situazioni che di fatto non permettono la rapida trattazione del procedimento e che dunque finiscono per attribuire ai provvedimenti temporanei de potestate una stabilità sicuramente superiore all'intenzione del legislatore, che aumenta il pericolo dell'irrimediabilità del danno nei confronti del minore in caso di loro erroneità.

La generale esclusione della impugnabilità dei provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. assunti *ante causam* renderebbe difficilmente superabili i dubbi di costituzionalità della norma, in particolare per violazione dell'art. 3 Cost., in specie sotto il profilo del difetto di ragionevolezza della mancata previsione della loro reclamabilità, laddove la riforma ha invece espressamente previsto il meccanismo di impugnazione avanti alla Corte d'appello dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ed altresì di quelli solo temporanei laddove comportanti misure particolarmente invasive in materia di potestà genitoriale, purché emessi in corso di causa. E' soprattutto rispetto a tale tipologia di provvedimento che risulta manifestamente irragionevole la disparità di trattamento a danno della rivedibilità di un provvedimento assunto in una fase in cui il contraddittorio nel merito può non essere ancora integralmente spiegato, e ciononostante capace di incidere notevolmente sulla situazione del minore. Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, se è vero che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, deve però sempre essere verificata la loro non manifesta irragionevolezza (ex multis, sentenza n. 10 del 2013, ordinanze n. 174 del 2012, n. 141 del 2011, e n. 164 del 2010): il dubbio di costituzionalità deve superarsi laddove sia possibile individuare una interpretazione delle norme coerente ai principi costituzionali. Tanto, pur tenendo conto della recente rimediazione dei presupposti dell'interpretazione adeguatrice e della sostituzione al criterio dell'impossibilità di dare una lettura costituzionalmente corretta della disposizione e della sua configurazione quale requisito di ammissibilità della questione (in virtù del principio enunciato da Corte cost. n. 356 del 1996) del diverso criterio della «improbabilità o difficoltà» di



offrirla e della riconduzione della scelta sull'opzione ermeneutica al merito della questione (secondo l'orientamento inaugurato da Corte cost. 42 del 2017 e riassunto, tra le più recenti, da Corte cost. n. 202 del 2023). L'elemento di marcata innovatività, all'interno di tale nuova configurazione della tecnica ermeneutica in esame, è dato dal rinnovato richiamo dell'univoco tenore della lettera della legge quale ostacolo alla sua applicazione (*ex plurimis*, Corte cost. n. 5 del 2024; nn. 34, 96, 150 e 203 del 2022) che, nella specie, non sussiste. L'art. 473-bis.15 c.p.c. si limita, infatti, a non prevedere la reclamabilità del provvedimento e, quindi, si è al cospetto di un mero silenzio che, come tale, integra una lacuna che, da un canto, non esprime una chiara ed univoca preclusione derivante dalla lettera della disposizione; dall'altro, legittima l'interpretazione costituzionalmente orientata se dal sistema siano evincibili i presupposti che consentono di ritenere reclamabile il provvedimento, pur nel silenzio della disposizione.

Ciò posto in punto di ammissibilità dell'interpretazione adeguatrice, rileva che ulteriori profili evidenziano la manifesta irragionevolezza di una norma che non consentisse forme di impugnazione del provvedimento *de potestate* adottato ante causam: il codice di rito prevede meccanismi di reclamabilità nei confronti di tutti i provvedimenti cautelari adottati prima dell'instaurazione del processo, indipendentemente dalla materia che ne costituisce l'oggetto (art. 669 terdecies c.p.c.). La regola generale coincide con la reclamabilità/impugnabilità dei provvedimenti aventi natura cautelare, indipendentemente dalla fase processuale di loro adozione. Una esclusione che finisse per riguardare tutti i provvedimenti temporanei anticipati rispetto al merito in tema di famiglia, ivi compresi quelli in materia di responsabilità genitoriale ed affidamento dei minori non potrebbe che suscitare insuperabili dubbi di incostituzionalità.

5. - La soluzione interpretativa che vuole estesa alla fase *ante causam* il meccanismo impugnatorio espressamente disciplinato per quella successiva all'instaurazione del procedimento di merito risulta peraltro senz'altro preferibile all'altra, suggerita dalla Corte d'appello secondo cui la competenza a decidere del reclamo spetterebbe al Tribunale in formazione collegiale, dal momento che i provvedimenti emessi ex art. 473 bis.15 c.p.c., avendo natura cautelare, sarebbero soggetti alla disciplina del procedimento cautelare uniforme ex art. 669 bis e ss. c.p.c., e quindi impugnabili ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Sul punto, alle pur condivisibili osservazioni svolte dal Tribunale per i minorenni di YYY, per cui la soluzione sarebbe impedita dalla previsione dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., come detto in premessa, occorre aggiungere l'osservazione per cui, seppure la decisione sia stata adottata da un giudice a ciò delegato, la competenza a conoscere delle controversie in tema di persone, minori e famiglia, spetta ad un organo collegiale, il Tribunale ovvero il Tribunale per i minorenni, rispetto al quale è la Corte d'appello l'organo deputato dal sistema a decidere dell'impugnazione dei provvedimenti emessi. La soluzione caldeggiata favorisce una ricostruzione maggiormente armonica, che accosta tra loro i regimi riguardanti i provvedimenti provvisori assunti a seguito della proposizione del ricorso, evitando irrazionali e incongruenti sdoppiamenti.

6. - In definitiva, lo schema complessivo adottato dal Legislatore con la Riforma del 2022 individua la Corte d'appello quale giudice del reclamo avverso a) i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati alla prima udienza del procedimento di merito, ex art. 473 bis.22 c.p.c., e b) dei provvedimenti temporanei de potestate e in materia di affidamento (di tutti quelli) adottati "in corso di causa". Nell'ambito di questi ultimi, devono essere compresi anche quelli qualificati come "indifferibili" alla stregua del disposto dell'art. 473 bis.15 c.p.c., ove adottati nelle materie specificate. In considerazione infatti della loro incidenza su interessi delicatissimi, e della necessità conseguente di garantire alle parti e in primis ai minori coinvolti, una piena tutela giurisdizionale, risulta ingiustificabile l'esclusione della loro reclamabilità nel caso in cui non sia ancora stato instaurato il giudizio di merito con il deposito del ricorso.

Se l'eccezione al generale regime della reclamabilità (operante, lo si è detto, anche nel procedimento cautelare uniforme ex artt. 669 bis e ss. c.p.c.) può giustificarsi in relazione a provvedimenti indifferibili che, pur intervenendo "nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte delle parti", non incidono sull'ambito della responsabilità genitoriale ma vanno a regolare altre sfere di rapporto, non risulta giustificabile una esclusione dal meccanismo di riesame che il Legislatore ha introdotto per la generalità dei provvedimenti temporanei, ossia quello del reclamo avanti alla Corte d'appello, rispetto a provvedimenti intervenuti a proposito della potestà genitoriale sul minore.

L'unica lettura del complesso normativo all'esame che possa risultare compatibile con i principi d'ordine costituzionale, è quella che ammetta una applicazione estensiva del disposto dell'art. 473 bis.22, 2° co., c.p.c. anche ai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c., ed in ragione della quale il medesimo regime del reclamo si applichi ai provvedimenti adottati sia antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c., sia successivamente allo stesso. Una diversa conclusione, nel senso della non reclamabilità dei soli provvedimenti *ante causam*, risulterebbe, per le ragioni di cui si è cercato di dare conto, incompatibile con i principi d'ordine costituzionale, in specie quelli di cui agli artt. 3, 24, 1° e 2° co, 111 Cost.

7. - Infine: mentre sono in corso di scrittura le presenti conclusioni, è stato reso noto lo schema del decreto legislativo correttivo alla riforma che, per quanto qui di interesse, con l'art. 3 co. 6 lett c), prevede:

all'articolo 473-bis.15:

- 1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole «fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza» sono inserite le parole «davanti a sé»;
- 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22.»;

mentre, alla lett. b) dello stesso comma, precisa:

b) all'articolo 473-bis.14, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17.»

In merito, è opportuno svolgere alcune sintetiche osservazioni: premesso che, incontestatamente, la norma ove approvata non potrebbe regolare il caso di cui si discute, stante il precetto dell'art. 11 delle preleggi, e dunque la questione oggetto del rinvio manterrebbe la rilevanza che sopra le è stata riconosciuta, è indubbio che la nuova disposizione non potrebbe essere trascurata nel procedimento interpretativo volto a dare risposta al quesito sollevato dal TM di YYY.

Ora, nel testo riportato è espressamente previsto che l'ordinanza – adottata dallo stesso giudice delegato che ha provveduto con decreto inaudita altera parte – di cui alla seconda parte dell'art. 473 bis.15 c.p.c., non è reclamabile se non unitamente a quella emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 473 bis.22: la previsione però, che evidentemente mira a dissipare i dubbi che circondano l'attuale complesso legislativo, se da un lato chiarisce che non è autonomamente impugnabile il provvedimento adottato *ante causam*, in realtà apre più di un interrogativo a proposito di questa ipotesi di reclamabilità congiunta, che unisce al primo quel provvedimento che semmai va a sostituire, o comunque a integrare confermando nel resto, la statuizione originaria.

Né pare privo di rilevanza, anche in riferimento a quanto sopra detto, che sia espressamente introdotta la facoltà per il giudice di accorciare fino alla metà il termine di fissazione per l'udienza “se sussistono ragioni di urgenza”: una sorta di correttivo di sistema, lasciato comunque alla discrezionalità del giudice, che in qualche modo consente di velocizzare i tempi di trattazione del ricorso (presumibilmente anche al fine di abbreviare il termine di efficacia del provvedimento indifferibile, e non reclamabile, adottato ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c.).

Quand'anche così modificato l'impianto legislativo, pare a questo Ufficio che non potrebbero dirsi pienamente superati i dubbi di costituzionalità che già sopra sono stati espressi: anzi, in qualche misura essi potrebbero trovare ulteriori spunti nei confronti di una complessiva disciplina che, alquanto incomprensibilmente, ritiene il provvedimento indifferibile *ante causam* reclamabile “solo unitamente” a quello adottato dopo l'incardinamento del processo, e dopo l'udienza, che potrà svolgersi anche dopo mesi dall'adozione dell'ordinanza. In definitiva, pur nella versione modificata dei testi di legge, non trova razionale giustificazione la limitazione della reclamabilità avanti alla Corte d'appello solo di una tipologia di provvedimento, a scapito dell'altra, nonostante gli inevitabili requisiti di sommarietà dell'accertamento che ne ha preceduto l'adozione e malgrado il concreto pericolo della mera ipoteticità, alla prova dei fatti, di quel carattere di temporaneità che dovrebbe contrassegnarla.

Resta la palese irragionevolezza di un meccanismo giuridico complessivo che prevede – opportunamente – l'adozione in tempi ravvicinati, anzi dopo una necessaria anticipazione *inaudita altera parte* di un provvedimento indifferibile che, visti i presupposti che ne giustificano l'emissione, può anche prescindere dall'istanza di parte, di per sé è deputato ad incidere notevolmente sull'assetto dei rapporti e sulla stessa collocazione del minore: ma che, in relazione ad esso, non si preoccupa di

prevedere un rimedio impugnatorio che intervenga in tempi sufficientemente rapidi, adeguati rispetto alla delicatezza della materia ed alla importanza degli interessi in gioco.

**8.-** Rispetto al quesito posto dal Tribunale dei Minori diYYY, pertanto, questo Ufficio chiede che la Corte, premessa l'affermazione della generale reclamabilità dei provvedimenti emessi "in corso di causa", ossia a seguito del deposito del ricorso contenente le conclusioni di merito, voglia affermare la reclamabilità dei provvedimenti emessi *ante causam* ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., quantomeno nelle materie di cui al 2° co. dell'art. 473 bis.24 c.p.c., reclamo da proporsi con ricorso alla Corte d'appello.

### **P.Q.M.**

chiede che la Corte di cassazione formuli il principio di diritto secondo il quale per i provvedimenti indifferibili emessi *ante causam* ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., è ammissibile il reclamo da proporsi con ricorso alla Corte d'appello, quantomeno nelle materie di cui al 2° co. dell'art. 473.24 c.p.c.

Roma, 26 febbraio 2024

**L'Avvocata Generale**  
Rita Sanlorenzo